



# Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 13 del 28/04/2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI.**

L'anno 28/04/2023, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:31 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome		
1	Matta Nadia	X	10	Nicolai Domenico	X	
2	Coppi Samanta	X	11	Raneda Mario	X	
3	Careddu Caterina Sandra	X	12	Giagoni Giancarlo	X	
4	Mura Antonio	X	13	Sardo Paolo	X	
5	Serra Claudia	X	14	Alluttu Alessandro	X	
6	Scolafurru Fabrizio	X	15	Cirotto Tiziana	X	
7	Azara Domenico	X	16	Ogno Andrea		X
8	Muntoni Maurizio	X	17	Staccuneddu Caterina		X
9	Villani Sandro Giovanni	X				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) in videoconferenza, ai sensi della delibera di Consiglio n. 4 del 15.02.2023, il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Giuseppa Bullitta

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Sindaco, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari

e dispone per l'esame del primo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento Tari".

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione del Sindaco;

Udito il conseguente dibattito consiliare;

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento Tari".

- alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 12;

Voti favorevoli :n. 12 (Matta, Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Muntoni, Mura, Nicolai, Ranedda, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti n. 3 ( Sardo, Alluttu e Cirotto)

#### D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione – avente per oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento Tari".

– che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 12;

Voti favorevoli :n. 12 (Matta, Azara, Careddu, Coppi, Giagoni, Muntoni, Mura, Nicolai, Ranedda, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti n. 3 ( Sardo, Alluttu e Cirotto)

## DELIBERA

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dal tributo sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27.12.2019, ha abrogato a decorrere dal 01/01/2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**TENUTO CONTO**, che pertanto, l'impianto normativo della TARI continua ad essere disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 641 a 668;
- commi da 682 a 704;
- e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono, tra l'altro a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 4 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021;

**VISTI :**

- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante “Norme in materia ambientale” e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti;
- il D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” , apportando sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 14 comma 1 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006, riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche, che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;

**PRESO ATTO**

- che l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- che l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- che il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 01 gennaio 2023;

#### **OSSERVATO**

che il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI, oltre ad ulteriori aspetti di minore rilevanza;

#### **CONSIDERATO**

- che si rende necessario modificare, integrare ed aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30/06/2021, soprattutto negli articoli: 3 - (Presupposto oggettivo della TARI), 13 - (Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso), 17bis - (Agevolazioni per il recupero dei rifiuti), 20 - Denuncia di inizio occupazione, di variazione e di cessazione, 22 - (Riscossione della Tari ordinaria), 25 - (Dilazioni), 26 - (Rimborsi), 32 - (Reclami e richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati), anche al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022;

- che l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica dal 01/01/2023;

**PRESO ATTO** pertanto, che le modifiche agli articoli del Regolamento della TARI, dovranno entrare in vigore alla data del 01/01/2023, così come disciplinato da ARERA;

**VISTO** l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 5 deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

**RITENUTO** opportuno precisare nel testo del regolamento che: Box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi pertinenziali, sono sempre soggetti al pagamento del tributo sui rifiuti, anche se tali immobili non sono allacciati alla rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica non esclude infatti di per sè la produzione di rifiuti durante le ore diurne. Il pagamento del tributo sui rifiuti per questi immobili non viola il principio comunitario “chi inquina paga”, poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre produttivi di rifiuti. A seguito di apposita richiesta del contribuente potrà essere riconosciuta dall'Ufficio Tributi l'intassabilità, soltanto qualora l'occupante, il detentore o il possessore, siano in grado di dimostrarne l'inutilizzabilità oggettiva anche durante le ore diurne;

**VALUTATA** l'esigenza di stabilire che la delibera di approvazione delle tariffe annuali della TARI, possa prevedere il riconoscimento di una riduzione tariffaria, sino al 10% della quota fissa e della quota variabile, a favore delle utenze domestiche riguardanti unità immobiliari residenziali, ubicate al di fuori del centro abitato e poste all'interno di fondi privati di apprezzabile estensione, in relazione alle quali, la raccolta dei rifiuti a cura del servizio pubblico venga effettuata unicamente a bordo lotto, limitatamente alle ipotesi nelle quali, la distanza in linea d'aria tra il fabbricato residenziale ed il luogo di raccolta dei rifiuti sia superiore a 1 chilometro;

**ATTESO CHE**, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito del recepimento delle novità normative citate, si ritiene opportuno approvare un nuovo testo integrato del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (Tari), valevole a partire dall'anno d'imposta 2023;

**RITENUTO**, pertanto, necessario dover provvedere all'adozione del nuovo testo integrato del regolamento TARI, redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**EVIDENZIATA** l'avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

**La premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, si intende qui integralmente richiamata**

- 1. DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina della tributo rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come modificato ed integrato negli articoli: 3 - (Presupposto oggettivo della TARI), 13 - (Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso), 17bis - (Agevolazioni per il recupero dei rifiuti), 20 – Denuncia di inizio occupazione, di variazione e di cessazione, 22 - (Riscossione della Tari ordinaria), 25 - (Dilazioni), 26 - (Rimborsi), 32 - (Reclami e richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati), in conformità al contenuto della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 avente ad oggetto: "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, come disciplinato dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022;
- 3. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.



**Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:**

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

**IL Sindaco**  
Nadia Matta

**IL Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

*(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)*